



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 169 Reg. Det. Area

OGGETTO: Congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Leg.vo 151/2001 e s.m.i. -
Preso Atto - Dip. Tempo Determinato - LSU Sig. Iemmello Francesco

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 4299 del 3/6/2015, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Premesso che:

- l'art.42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art.4, comma 4 bis, della L. n.53/2000, introdotto dall'art. 80 della L. n. 388/2000, ribadisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda, di congedi per un massimo di anni due, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della L. n.104/1992, la situazione di gravità, contemplata dall'art. 3 della medesima L. n. 104/1992;
- l'art.3, comma 106, della L. n. 350/2003 ha stabilito, inoltre, che non è più richiesto il requisito secondo il quale, ai fini della fruizione del beneficio, era necessario che lo stato di handicap grave fosse stato accertato da almeno cinque anni all'atto della presentazione della domanda;
- con sentenza n. 19 del 26/01/2009 la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma (art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001) anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- il D. Leg.vo 18 luglio 2011, n. 119 ha rivisto la disciplina dei congedi retribuito di 24 mesi in particolare per gli aventi diritto e per le modalità di accesso al beneficio;

Vista la richiesta di congedo retribuito per mesi due, presentata ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. , in data 29/11/2015, acclarata al n. 1401/E in pari data, dal dipendente a tempo determinato LSU Sig. Iemmello Francesco , Agente di Polizia Locale, cat. C, pos. econ. C1, finalizzata all'assistenza della propria Mamma convivente, riconosciuta persona con handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n. 104/1992, a partire dal 1 novembre p.v.

Rilevato che la persona disabile, in stato di handicap con connotazione di gravità (art.3, comma 3, L. n. 104/1992) come si evince dal certificato rilasciato dalla Commissione Medico Legale della A.S.P. di Catanzaro, in atti esistenti presso questi Uffici, non è ricoverata a tempo pieno ed è mamma convivente del dipendente Sig. Iemmello Francesco come si evince dallo stato di famiglia in atti all'Ufficio preposto;

Dato atto che:

- il dipendente Sig. Iemmello Francesco già usufruisce di permessi di cui alla Legge 104/92 per assistere il proprio genitore;

- il dipendente Sig. Iemmello nella richiesta in questione, ha dichiarato che nel nucleo familiare non è presente nessun altro familiare in grado di prestare assistenza e che nessun altro familiare fruisce dello stesso beneficio;

Considerato che a norma dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il lavoratore ha diritto a fruire del congedo retribuito qualora ne ricorrano i presupposti e, pertanto, decorso tale periodo, il dipendente, non ricevendo alcuna comunicazione o autorizzazione specifica circa i periodi di congedo, ha maturato il diritto al godimento del predetto congedo;

Viste le Circolari Funzione Pubblica n. 1/2012 e INPS 32/2012;

Vista la normativa in materia sopra richiamata;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) di prendere atto che il dipendente Sig. Iemmello Francesco, Dipendente a Tempo determinato LSU - Agente di Polizia Locale, cat.C, pos. econ. C1, godrà a far data dal 1° novembre 2015 di un periodo di congedo retribuito di mesi due, ai sensi della normativa sopra citata, finalizzato all'assistenza della propria madre convivente, riconosciuto persona con handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- b) di corrispondere per il periodo di assenza un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative, così come stabilito dalla vigente normativa;
- c) di computare l'assenza ai fini del solo trattamento di quiescenza, con esclusione, pertanto, degli effetti della maturazione delle ferie, tredicesima, TFR e TFS, salvo diversa disposizione contrattuale, così come stabilito dalla Circolare INPDAP n. 11/2001;
- d) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
- e) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Urbanistica - Servizio Polizia Locale e al dipendente Sig. Iemmello Francesco.

Data 30/10/2015

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Francesco Romano)

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30/10/2015 al 14/11/2015

L'Addetto all'Albo

Fabbio Rosaria